STARTUP SOCIALI

di Carmen Morrone

Sono il fenomeno dell'anno: le start up innovative in Italia sfiorano quota 2mila e crescono al ritmo di una trentina a settimana. Fra queste ci sono anche quelle a vocazione sociale: al momento sono 63, anche loro in crescita costante. Semplificazione amministrativa e agevolazioni fiscali stanno permettendo a migliaia di persone di dare vita a imprese che forniscono servizi e prodotti innovativi. Per le start up sociali gli incentivi sono maggiori. La maggior parte delle start up sociali lavora nell'area dell'editoria digitale. Si tratta di piattaforme web che permettono la realizzazione di prodotti multimediali come ebook o video sfruttando le nuove tecnologie e i social network. Altre start up lavorano nel campo dell'istruzione, sono soprattutto specializzate in e-learning. Un altro importante è quello della ricerca e sviluppo dove sono annoverate le start up che stanno creando software per personal computer e mobilephone, come le app, e che offrono servizi diversi che vanno da quelli dedicati alle comunità di neomamme a quelli per le ricerche di mercato. Delle 63 start up a vocazione sociale, 15 hanno sede in Lombardia (dove sono 399 le start up innovative), 11 nel Lazio (dove sono 202 le start up innovative). L'Emilia Romagna che registra 223 start up innovative, ha solo 6 start up sociali. In Toscana, su 136 start up innovative, 8 sono sociali; in Veneto su 161 start up innovative, 5 sono sociali e in Piemonte su 156 start up, solo 2 sono quelle a vocazione sociale. Chi vuole diventare imprenditore sociale ha, quindi, una grande occasione. Da prendere al volo.

<u>VITA</u>

www.vita.it

CHE COS'È UNA START UP A VOCAZIONE SOCIALE

Questa tipologia d'impresa è prevista all'art. 25, comma 4, del Decreto Crescita Bis. È una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea residente in Italia. Attualmente nella sezione speciale delle imprese, la forma societaria più adottata risulta la società a responsabilità limitata, segue poi la forma della cooperativa sociale.

Opera in alcuni settori specifici che la legge italiana (il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, che detta la disciplina sull'impresa sociale) considera di particolare valore sociale. Eccoli:

assistenza sociale e sanitaria

educazione, istruzione e formazione

tutela dell'ambiente

raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

valorizzazione del patrimonio culturale

turismo sociale

formazione universitaria e post-universitaria

ricerca ed erogazione di servizi culturali

formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo



Un'occasione per gli imprenditori. In favore della start up innovativa e sociale sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

La start up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

La start up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La start up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercia-

www.vita.it 2/7



listi – attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start up. La start up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.

Un'occasione per gli investitori. Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di start up innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati. Un "premio" che intende controbilanciare il fatto che questa particolare categoria di start up innovative può essere meno "attraente" sul mercato, determinando spesso un ritorno sugli investimenti inferiore rispetto a quello generato da altre imprese.

Le aziende e privati che investono in start up innovative negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016 avranno degli incentivi che valgono sia in caso questi siano diretti, sia indiretti per il tramite di fondi e o di altre società di partecipazioni che investono prevalentemente in start up innovative. In particolare le agevolazioni riguardano Irpef e Ires. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 500.000, effettuati in ciascun periodo d'imposta.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d'imposta.

COME SI COSTITUISCE UNA START UP

Tutte le società di capitali in possesso dei requisiti sotto specificati possono diventare start up a vocazione sociale.

La normativa (all'art. 25 del Decreto Crescita Bis) prevede che la società deve:

- a) essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- b) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuire, e non aver distribuito utili;
- e) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre è richiesto che siano posseduti **almeno uno** dei seguenti requisiti:

www.vita.it



- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa;
- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- 3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Dopo avere verificato la presenza dei requisiti occorre:

- 1. costituire una società di capitali
- 2. dichiarare l'inizio dell'attività
- 3. richiedere l'iscrizione alla sezione speciale delle start up innovative del Registro

www.vita.it 4/7

delle Imprese. Presentando l'apposita domanda insieme a una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Questi tre adempimenti, da effettuare esclusivamente in modalità telematica, possono essere inviati al Registro delle Imprese in momenti separati o contestualmente.

Per costituire la società è necessario l'intervento di un notaio. Il notaio che redige l'atto costitutivo è tenuto anche al suo deposito al Registro delle Imprese. Gli adempimenti restanti possono essere effettuati dal legale rappresentante della società o da un professionista, una associazione di categoria o da altro soggetto delegato.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tutti i vantaggi è che le imprese vengano **iscritte** nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start up innovative. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno istituito un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Ai fini dell'iscrizione, l'esistenza dei requisiti è attestata con un'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Se la società è già costituita, l'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale. Ecco come fare:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
- 2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno dall'entrata in vigore del dl 179/2012 (entrato in vigore il 20 ottobre 2012). L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 3) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 4) Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale.
- 5) Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le società start up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 del Decreto

<u>VITA</u>

www.vita.it 5/7

Crescita Bis.

Per il periodo di prima applicazione, la domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la start up nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa.

Per una nuova società, l'iscrizione al registro segue le modalità previste per la costituzione delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale.

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.
- 2) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 3) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L'esenzione vale anche per la presentazione della domanda d'iscrizione in cui si presenta la costituzione e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale.
- 4) L'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, cOn imposta di bollo e diritti di segreteria.
- 5) Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società start up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 del Decreto Crescita.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Nel periodo di prima applicazione, per l'iscrizione alla sezione speciale si utilizza il modello informatico "S5", indicando le informazioni richieste per la start up nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa. Per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni semestre. Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

FORME DI SOSTEGNO

Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start up al Fondo Centrale di Garanzia,

www.vita.it 6/7



un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start up.

Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell'A-genzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Per sostenere l'avvio e le attività delle start up è prevista la possibilità di forme di raccolta fondi da parte dei cittadini (crowdfunding). La regolamentazione di questa forma di supporto sarà predisposta dalla Consob.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato (nella Sezione IX) ha adottato la normativa per le start up.

<u>VITA</u>

INFO startup.registroimprese.it

www.vita.it 7/7